

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla legge n. 15 del 11 febbraio 2005 ed in applicazione degli art. 38 e 39 dello Statuto Comunale. Esso contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di alcune forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, agevolazioni (anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate da utilizzarsi per proprie sedi) a favore di:

- Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro, con precedenza agli iscritti all'albo comunale delle Associazioni e del Volontariato, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
- Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, appartenenti all'Istituto Comprensivo di Alto Reno Terme, limitatamente ai progetti con contenuto didattico-educativo e ricreativo.

2. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Circa gli interventi possibili da parte dell'amministrazione comunale, definibili genericamente "forme di sostegno", si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- **Sovvenzioni:** l'ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente;
- **Contributi:** i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di:

- corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell'Associazione;
- pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da sostenersi mediante rilascio di apposita fattura intestata all'ente Comune di Alto Reno Terme, quali ad es.: l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti e/o per diritti SIAE; l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo servizio di ambulanza;) l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata; finanziamento di una specifica attività o prestazione a carattere sociale o ricreativa o culturale o sportiva;

□ **Agevolazioni:** riferiti alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune a farsi carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, quali ad esempio:

- a) l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) l'eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;

- c) l'eventuale predisposizione diretta degli atti amministrativi e/o supporto ai richiedenti per il loro disbrigo;
- d) l'eventuale vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
- e) l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- f) l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, prevedendo l'esonero o la riduzione per quanto riguarda l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa regolamentazione del settore competente.

Art. 3 - Settori d'intervento

1. Di seguito vengono individuati i principali settori d'intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano d Alto Reno Terme:

- a) **Attività socio-assistenziali e educative.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona attraverso l'assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;
 - promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socioassistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - prevenire il disagio giovanile e attuare forme di recupero
 - consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.
- b) **Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:
 - dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
 - aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.
- c) **Attività culturali e educative.** Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.
- d) **Tutela ambientale.** Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.
- e) **Attività ricreative e sportive.** Gli interventi possono essere disposti:
 - per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano ad Alto Reno Terme per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;
 - gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano ad Alto Reno Terme per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
 - particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

f) **Sviluppo economico.**

□ Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

□ Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.

TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 4 - Criteri generali

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) iscrizione nel registro comunale delle associazioni di promozione e/o volontariato

b) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito dall'Amministrazione Comunale al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (es. convenzioni ...);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa alla concessione del sostegno.

c) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
- bilancio annuale dell'associazione o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- . al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- . al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- . alla capacità economica del richiedente.

3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

5. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Alto Reno Terme.

6. La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto.

7. L'avvenuta eventuale estinzione del debito attraverso procedure di riscossione "coattiva", nelle forme previste dalla legge, non dà luogo al ripristino della possibilità di accesso alle forme di sostegno suddette.

Art. 5 – Tipologia delle attività da supportare

1. Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

- Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;
- Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale;
- Attività straordinaria nel caso in cui si verificano gravi situazioni imprevedute o imprevedibili debitamente motivate.

Art. 6 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. I soggetti di cui all'art. 1, (escluse le scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo) possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda;

2. La concessione della tipologia di sostegno di cui al presente articolo presuppone l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e del volontariato, fatta eccezione per l'istituzione scolastica o la Parrocchia.

3. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- numero degli iscritti all'associazione (se sportiva il numero degli atleti - divisi per età e residenza);
- relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal bilancio di previsione per l'anno in corso;
- elenco delle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate (bilancio) nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- La dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- La dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

4. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune, fanno eccezione le scuole e la Parrocchia.

5. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Art. 7 - Sostegno per attività ordinaria. Termini di presentazione della domanda e concessione.

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce la richiesta e le stesse saranno globalmente valutate ed espletate dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. In fase di prima applicazione del presente regolamento per l'anno 2017 è ammessa la presentazione della domanda entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo, dal responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, dopo l'approvazione del bilancio. Con l'atto di concessione viene quantificato l'ammontare del contributo, qualora previsto.
3. La Giunta Comunale può subordinare l'erogazione del contributo a degli "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
4. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
5. L'inserimento nel piano di riparto annuale non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.
6. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l'erogazione.

1. L'amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a quanto previsto al precedente art. 4, tenuto conto di:
 - a) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
 - b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - c) costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) numero di associati/atleti di Alto Reno Terme , coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
 - e) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - f) coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;
 - g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.
3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
4. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Art. 9 - Sostegno straordinario. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire, di norma, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
 - il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
 - il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
 - l'indicazione specifica circa l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande all'interno della manifestazione;

- la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- la dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.

. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 45 giorni, previa verifica che:

- le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell'ente di cui l'Associazione non può essere a conoscenza;
- le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle attività dell'ente;
- vi sia adeguata copertura nel bilancio dell'ente della spesa da sostenere.

Art. 10 - Indicazioni per la presentazione del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo da presentare a corredo delle richieste di sostegno deve contenere:

- l'anagrafica dell'Associazione con indicazione del legale rappresentate;
- il prospetto analitico delle entrate e delle spese nella loro integrità, comprensive di tutti gli oneri indotti e di tutte le minori entrate dell'ente (TOSAP, TARSU etc...);
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa la veridicità del bilancio dell'associazione e/o della manifestazione – progetto.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale e quantificazione dei contributi

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione ai contributi presentati dagli interessati entro i termini di cui agli articoli 7 e 9;

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

3. Dovrà essere richiesto successivamente il rendiconto circa le spese sostenute e l'utilizzo del contributo erogato. **Per contributi compresi entro l'importo di €1.000,00 ai fini della rendicontazione potrà essere prodotta apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione contenente l'elenco delle spese sostenute e delle modalità di impiego delle somme ottenute a finanziamento.**

Nel caso di contributi di importo superiore ad €1.000,00 l'Associazione è tenuta a produrre l'ultimo bilancio consuntivo approvato nonché il rendiconto specifico- redatto in termini di entrate e spese analitiche- dell'evento assistito da contributo..La documentazione di cui sopra dovrà obbligatoriamente essere presentata pena la perdita /revoca del contributo , entro 90gg dalla chiusura dell'esercizio che coincide con il termine dell'anno solare.

4. Il Comune considera l'iscrizione all'Albo quale condizione per accedere alla concessione di, sovvenzioni, contributi, agevolazioni , secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale potrà anche erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a enti privati senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte nel suddetto albo, organizzino eventi ed iniziative a favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

6. La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l'ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.

Art. 12 – Patrocinio e pubblicità

1. La domanda di contributo per le singole manifestazioni e/o progetti deve essere presentata contestualmente ad una richiesta di patrocinio da parte del Comune di Alto Reno Terme , con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento.

Art. 13 - Utilizzo delle sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata utilizzazione delle somme assegnate a titolo di contributo , l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procederà:

al recupero, del contributo se liquidato;

alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

Nel caso previsto dal precedente co.2 non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 14 – Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono superate tutte le disposizioni di regolamenti comunali o parte di essi vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento .

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Appendice – riferimenti normativi

Legge n. 241/1990

Art. 12 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Statuto Comunale

ART.39 – 40- 41